



Decreto-legge 08/08/2025, n. 116, recante «*Disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell'area denominata Terra dei fuochi, nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi*»

Nota di Aggiornamento

10 settembre 2025

SOMMARIO

1.	Premessa	2
2.	Articolo 1 – Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152	4
3.	Articolo 2 - Modifiche al codice penale	9
4.	Articolo 3 - Modifiche all'articolo 382-bis del codice di procedura penale.....	9
5.	Articolo 4 - Modifiche all'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146	9
6.	Articolo 5 - Modifiche all'articolo 34 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.59	10
7.	Articolo 6 - Modifiche all'articolo 25-undecies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 23110	
8.	Articolo 7 - Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285	11
9.	Articolo 8 - Utilizzo della Carta nazionale dell'uso del suolo e dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura	11
10.	Articolo 9 - Misure urgenti per il finanziamento delle attività relative alla situazione emergenziale nella Terra dei fuochi	12
11.	Articolo 10 - Misure urgenti per l'erogazione del contributo di autonoma sistemazione nelle zone colpite da eventi calamitosi.....	12
12.	Articolo 11 - Proroga dello stato di emergenza per eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022 nella regione Marche	12
13.	Articolo 12 - Entrata in vigore	12

1. Premessa

Il Decreto-legge 8 agosto 2025, n. 116 (di seguito, anche “decreto-legge”, “Decreto” o “provvedimento”), pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 8 agosto, **introduce disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell’area denominata “Terra dei Fuochi”, nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi**. Tra gli obiettivi dichiarati figurano l’attuazione della [Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo \(CEDU\) del 30 gennaio 2025](#)¹, la riduzione dei fenomeni di abbandono e combustione illecita di rifiuti, nonché l’adeguamento della normativa nazionale agli sviluppi del diritto dell’Unione in materia di spedizioni transfrontaliere.

Per il conseguimento di tali finalità, il provvedimento - composto da 12 articoli - rafforza il contrasto alle condotte illecite connesse alla gestione dei rifiuti su tutto il territorio nazionale, con particolare attenzione alla c.d. “Terra dei Fuochi”. Tra le principali misure figurano **l’inasprimento delle pene per l’abbandono dei rifiuti, lo stanziamento di risorse a sostegno degli interventi del Commissario unico per la Terra dei Fuochi e la proroga dello stato di emergenza per gli eventi calamitosi che hanno interessato la Regione Marche nel 2022**.

Con riguardo ai contenuti specifici, tra le varie misure il testo dispone una **riorganizzazione del c.d. “Testo unico Ambientale”** (d.lgs. n. 152 del 2006), apportando numerose e incisive modifiche alla Parte IV del provvedimento – norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati – con un significativo rafforzamento del sistema sanzionatorio penale e amministrativo, oltre che dell’apparato di prevenzione e controllo (**articolo 1**). In particolare, il DL individua 3 “livelli progressivi di offesa”, a cui corrispondono tre distinti reati, per le condotte di **abbandono di rifiuti; prevede sanzioni accessorie per le imprese di autotrasporto che effettuano trasporti di rifiuti senza la necessaria iscrizione all’ANGA (Albo Nazionale Gestori Ambientali), con sospensione o cancellazione dall’Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto di terzi, prevede l’amministrazione giudiziaria delle imprese coinvolte in attività inquinanti**, in particolar modo se legate alla criminalità organizzata. Inoltre, il testo dispone un inasprimento delle sanzioni anche per la **gestione non autorizzata dei rifiuti** e per la **realizzazione e la gestione di una discarica abusiva**.

Le **ulteriori disposizioni (artt. 2-8)** del decreto-legge intervengono su diversi ambiti normativi, tra cui il Codice penale, il Codice di procedura penale, la legge n. 146/2006 in materia di criminalità organizzata transnazionale, il Codice antimafia (d.lgs. n. 159/2011), il d.lgs. n. 231/2001 in materia di responsabilità amministrativa degli enti, il Codice della strada e la disciplina relativa alla Carta nazionale per l’uso del suolo AGEA.

¹ La sentenza della Corte EDU del 30 gennaio 2025 (*Canavacciuolo e altri c. Italia*) ha accertato la violazione dell’art. 2 CEDU da parte dell’Italia in relazione all’inquinamento diffuso nella c.d. *Terra dei fuochi*, rilevando l’inefficacia degli interventi di bonifica, dei procedimenti penali e dell’informazione al pubblico. La pronuncia, qualificata come “sentenza pilota”, impone allo Stato di adottare entro due anni una strategia complessiva e coerente di bonifica e prevenzione dei rischi per la salute, con l’istituzione di un’autorità indipendente di monitoraggio e di una piattaforma informativa accessibile ai cittadini.

L'**articolo 9** reca un primo intervento di carattere finanziario e operativo per l'area della Terra dei Fuochi, attraverso lo stanziamento di **15 milioni di euro per il 2025, destinati alla rimozione dei rifiuti e all'avvio delle attività di bonifica**. Tali risorse saranno integrate successivamente con ulteriori risorse per bonifiche e messa in sicurezza.

Infine, **gli articoli 10 e 11** intervengono, rispettivamente, sulla disciplina relativa al **contributo di autonoma sistemazione**, modificando l'articolo 22-ter, comma 1, del decreto c.d. "Sostegni-ter" e sulla **proroga dello stato di emergenza per gli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022 nella regione Marche** dal 17 settembre 2025 al 31 dicembre 2025.

Il Decreto in commento costituisce un **intervento di rilievo** nel settore ambientale e penale, con effetti diretti anche sul sistema imprenditoriale. Il provvedimento introduce **nuove fattispecie di reato** e trasforma alcune condotte da contravvenzioni in **delitti puniti con pene detentive**, in particolare in materia di **abbandono e gestione illecita dei rifiuti**. È inoltre rafforzato il legame tra **violazioni ambientali e responsabilità delle imprese**, attraverso **sanzioni più incisive** ai sensi del d.lgs. 231/2001 (Decreto 231) e la possibilità di **sospensione o cancellazione dall'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi**.

Tra le novità si segnalano anche le **misure accessorie immediate** (come la sospensione della patente per l'abbandono di rifiuti con veicoli), l'introduzione di **strumenti investigativi più ampi** (estensione della flagranza differita, operazioni sotto copertura, utilizzo della Carta nazionale dell'uso del suolo a fini probatori), nonché le modifiche al **Codice antimafia** che consentono l'amministrazione giudiziaria delle imprese coinvolte. Sono inoltre previste **risorse dedicate e poteri straordinari** per la bonifica della *Terra dei Fuochi*.

Pur **condividendo le finalità generali** e riconoscendo la necessità di un **rafforzamento degli strumenti di contrasto**, si ritiene tuttavia opportuno un **affinamento di alcune previsioni**, al fine di evitare che un irrigidimento eccessivo delle regole possa incidere negativamente anche sulle **imprese che operano correttamente**. Appare infatti essenziale **distinguere** tra le **condotte dolose**, da perseguire con la massima severità in quanto pregiudicano l'ambiente e la concorrenza leale, e le situazioni in cui **imprese rispettose delle regole** possano incorrere in **errori o irregolarità sanabili**, per le quali sarebbe opportuno prevedere strumenti di **regolarizzazione e ravvedimento operoso**. Tale distinzione consentirebbe di mantenere ferma l'**azione repressiva** nei confronti delle attività illecite, senza penalizzare le **realità imprenditoriali virtuose** che costituiscono la parte sana e competitiva del sistema produttivo.

Al contempo, appare opportuno ripensare l'estensione ai reati ambientali dell'applicazione dell'**amministrazione giudiziaria di cui al Codice antimafia**, una misura di prevenzione eccezionale e mirata, introdotta nell'ordinamento al fine contrastare il crimine organizzato di stampo mafioso. La sua estensione a fattispecie di reato che, pur gravi, non presentano quel grado di contiguità con tale fenomeno economico patologico, da un lato, determina un improprio e sproporzionato ampliamento dell'operatività di un istituto particolarmente invasivo per l'attività d'impresa e, dall'altro, si sovrappone con la disciplina della **responsabilità amministrativa degli enti**, con il rischio di vanificarne la logica preventiva e premiale. Alla luce di quanto precede, si riporta di seguito un'analisi di dettaglio dei contenuti del Provvedimento.

2. Articolo 1 – Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

L'**articolo 1** interviene con un pacchetto organico di **modifiche che coinvolgono le principali disposizioni sanzionatorie del d.lgs. 152/2006**. Le previsioni si articolano in norme di inasprimento delle pene detentive e pecuniarie, introduzione di nuove aggravanti, estensione delle sanzioni accessorie (come la sospensione della patente e la confisca dei mezzi), nonché strumenti per il contrasto alla recidiva e per la responsabilità degli enti.

Le modifiche si basano su un impianto che distingue tra rifiuti pericolosi e non pericolosi, tra condotte dolose e colpose, e che prevede un trattamento sanzionatorio più severo quando i reati sono commessi nell'ambito di attività d'impresa o organizzate.

Il **comma 1, lett. a)**, introduce all'**art. 212 (Albo nazionale gestori ambientali)**, il **nuovo comma 19-ter**, che prevede una sanzione accessoria per le imprese di autotrasporto che, **pur essendo tenute all'iscrizione all'ANGA, effettuano trasporti di rifiuti senza tale iscrizione**: è prevista la sospensione in e, in caso di recidiva, la cancellazione **dall'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi** con divieto di reinscrizione. Al riguardo, si ritiene sproporzionata la sanzione accessoria della sospensione dall'Albo, qualora venga commessa una delle violazioni del Titolo VI, tenuto conto che nello stesso Titolo rientrano anche violazioni di obblighi di tipo formale riguardanti comunicazioni, registri e formulari (art. 258). Pertanto, a nostro avviso, tali violazioni dovrebbero continuare ad essere disciplinate dal regime sanzionatorio di cui all'art. 318-bis.

La successiva lett. b) **modifica l'articolo 255 (Abbandono di rifiuti)**, incrementando le sanzioni amministrative e penali. In particolare, **sostituisce integralmente il comma 1**, elevando la sanzione pecuniaria per chi abbandona o deposita rifiuti, ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee, da 1.500 a 18.000 euro, introducendo la sospensione della patente sino a quattro mesi quando l'abbandono viene effettuato mediante l'utilizzo di veicoli a motore.

Il **comma 1-bis**, sostituito di conseguenza, prevede per i casi meno gravi – ossia l'abbandono o il deposito di rifiuti disciplinato dagli artt. 232-bis (*Rifiuti di prodotti da fumo*) e 232-ter (*Divieto di abbandono di rifiuti di piccolissime dimensioni*) del TUA e non rientrante nelle fattispecie dell'art. 15 comma 1, lett. f-bis del Codice della Strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n.285), una sanzione amministrativa pecuniaria da 80 a 320 euro.

Il successivo **nuovo comma 1-ter** consente che l'accertamento delle violazioni di cui al comma 1-bis possa avvenire anche **senza contestazione immediata**, mediante l'utilizzo delle immagini di videosorveglianza installate fuori o all'interno dei centri abitati, e attribuisce la competenza sanzionatoria al Sindaco del Comune in cui è stata commessa la violazione.

Infine, la rubrica dell'articolo è aggiornata in "*Abbandono di rifiuti non pericolosi*" per differenziare tale disciplina dalle nuove ipotesi di maggiore gravità previste dagli artt. 255-bis e 255-ter.

La **lettera c)** dell'articolo 1 introduce nella Parte IV del d.lgs. 152/2006 due nuove disposizioni (artt. **255-bis e 255-ter**), **che definiscono nuove fattispecie penali** in materia di abbandono di rifiuti, distinguendo tra **rifiuti pericolosi e non pericolosi** e prevedendo aggravanti legate alla pericolosità e al danno ambientale.

L'art. **255-bis** disciplina l'**abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari**. In presenza di un concreto pericolo per la vita o l'incolumità delle persone, per l'ambiente (acqua, aria, suolo, sottosuolo) o per la biodiversità, oppure qualora il fatto sia commesso in siti contaminati o potenzialmente tali, la pena prevista è la **reclusione da sei mesi a cinque anni**. Quando l'abbandono è effettuato mediante l'utilizzo di veicoli a motore, si applica la sanzione accessoria della **sospensione della patente di guida da due a sei mesi**.

L'art. **255-ter** prevede una disciplina analoga per l'**abbandono di rifiuti pericolosi**, con pene più severe. In caso di pericolo per la vita o l'incolumità delle persone, per l'ambiente o in siti contaminati/potenzialmente tali, la pena è la reclusione **da un anno e sei mesi, a sei anni**. Alcune aggravanti sono previste se dal fatto deriva compromissione o deterioramento di un ecosistema, della biodiversità (anche agraria), della flora o della fauna: in tal caso, la pena va da **due anni a sei anni e sei mesi**. Le medesime cornici aumentano (da due anni a sei anni e sei mesi) qualora ricorra il pericolo di compromissione o deterioramento di un ecosistema, della biodiversità (anche agraria), della flora o della fauna.

Per le fattispecie di cui agli artt. 255, 255-bis e 255-ter, il decreto-legge prevede un aggravamento del trattamento sanzionatorio qualora le relative **condotte siano poste in essere dal titolare di un'impresa o dal responsabile di un ente** (pena dell'arresto da sei mesi a due anni o dell'ammenda da 3.000 a 27.000 euro; pena della reclusione da nove mesi a cinque anni e sei mesi; pena della reclusione da un anno a cinque anni e sei mesi). Si tratta di un intervento particolarmente sproporzionato, sintomatico di un approccio rigido e punitivo, in aperto contrasto con i principi di proporzionalità e ragionevolezza del diritto penale. Infatti, il decreto-legge già adegua - irrigidendolo - il trattamento sanzionatorio previsto per le medesime fattispecie dalla disciplina sulla responsabilità amministrativa degli enti ex Decreto 231 (v. *infra*). Pertanto, in una logica di maggiore equilibrio tra la tutela dell'ambiente e la proporzionalità della pena e al fine di contenere il rischio di ingiustificati eccessi sanzionatori, se ne auspica un ripensamento.

La **lett. d)** dell'articolo 1 interviene sull'**art. 256** del d.lgs. 152/2006 (*Attività di gestione di rifiuti non autorizzata*), sostituendo l'intero comma 1 con una nuova formulazione che introduce una pena unitaria per chiunque realizzi o gestisca un'attività non autorizzata di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento o commercio di rifiuti: reclusione da sei mesi a tre anni. Se l'illecito riguarda rifiuti pericolosi, la pena è elevata da uno a cinque anni. Sono inoltre abrogate le precedenti lettere a) e b), al fine di semplificare la ricostruzione dell'illecito.

Viene poi introdotto il nuovo **comma 1-bis**, che prevede pene più gravi (da **uno a cinque anni di reclusione**) quando dal fatto derivi un concreto pericolo per la vita o l'incolumità delle persone, per l'ambiente (acqua, aria, suolo), o per un ecosistema o la biodiversità, oppure quando il fatto avvenga in siti contaminati o nelle relative aree di accesso. Se in tali casi sono coinvolti rifiuti pericolosi, la pena è da **due a sei anni e sei mesi**.

Il **nuovo comma 1-ter** stabilisce la **sospensione della patente** di guida da **tre a nove mesi** quando l'attività illecita è realizzata mediante veicolo a motore.

Il nuovo **comma 1-quater** dell'articolo 256 prevede che, in caso di condanna o patteggiamento (art. 444 c.p.p.) per le violazioni di cui ai commi 1 e 1-bis, sia disposta la **confisca del mezzo utilizzato per commettere il reato**, salvo che appartenga a persona estranea al reato.

Il **comma 3** è sostituito da una disposizione che punisce con la **reclusione da uno a cinque anni** la **realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata**, fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'art. 29-*quattuordecies*, comma 1. Se la discarica è destinata, anche solo in parte, allo smaltimento di rifiuti **pericolosi**, la pena è **aumentata** da un anno e sei mesi **a cinque anni e sei mesi**.

Dopo il comma 3 vengono **inseriti i commi 3-bis e 3-ter**. In particolare, il **comma 3-bis** prevede la **reclusione da due a sei anni** per la realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata quando sussista pericolo per la vita o l'incolumità delle persone, ovvero pericolo di compromissione o deterioramento di acque o aria, di porzioni estese o significative di suolo o sottosuolo, o di un ecosistema, della biodiversità (anche agraria), della flora o della fauna. La stessa pena si applica se il fatto è commesso in **siti contaminati o potenzialmente contaminati** o sulle strade di accesso e relative pertinenze. Se la discarica è destinata, anche solo in parte, allo smaltimento di **rifiuti pericolosi**, la pena è la **reclusione da due anni e sei mesi a sette anni**.

Con l'inserimento del **comma 3-ter**, alla condanna per i delitti di cui ai commi 3 e 3-bis segue la confisca dell'area oggetto di discarica abusiva, salvo che appartenga a soggetti terzi estranei, fatti comunque salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

Infine, vengono aggiornati i rinvii testuali per estendere le misure accessorie (sospensioni, confische) anche alle nuove fattispecie introdotte dai commi 1-bis, 3 e 3-bis.

Alcune prescrizioni contenute nei decreti autorizzativi attengono a profili di carattere marginale o operativo, quali, a titolo esemplificativo, le delimitazioni, le tipologie di container o l'apposita cartellonistica e, pertanto, un inasprimento indiscriminato delle sanzioni per qualunque prescrizione, requisito o condizione risulterebbe eccessivo. Le misure sanzionatorie dovrebbero, invece, essere calibrate e commisurate alla rilevanza e alla portata della singola prescrizione. In questa prospettiva, appare significativo richiamare un caso concreto: le modifiche all'art. 256 del d.lgs. 152/2006 in tema di attività di gestione di rifiuti non autorizzata. La condotta, in precedenza qualificata come contravvenzione obblabile e assoggettabile al meccanismo di estinzione tramite adempimento della prescrizione con trasformazione in sanzione amministrativa (artt. 318 e ss.), con il D.L. 116 viene elevata a delitto, con conseguente inapplicabilità del suddetto sistema. Poiché il superamento dei termini del deposito temporaneo è ordinariamente ricondotto allo "stoccaggio senza autorizzazione", la riforma comporta che anche sforamenti di pochi giorni - oggi agevolmente riscontrabili tramite il sistema RENTRI - diano luogo a fattispecie delittuose, senza possibilità di oblazione o di trasformazione all'esito dell'adempimento. Ne deriva, quindi, un assetto sanzionatorio non proporzionato. In un'ottica di coerenza e ragionevolezza, la condotta potrebbe essere sanzionata con una misura amministrativa pecuniaria, immediatamente applicabile, prevedendo un aggravamento specifico nei casi in cui siano coinvolti rifiuti pericolosi.

La **lett. e)** interviene sull'**art. 256-bis (Combustione illecita di rifiuti)** del TUA, intervenendo sulla disciplina penale della combustione illecita di rifiuti, ridefinendo i profili di offensività, le aggravanti e le misure accessorie.

Viene **modificato il comma 2**, stabilendo che le pene previste per la combustione illecita (comma 1) si applicano anche quando le condotte di abbandono o deposito di rifiuti (artt. 255, commi 1 e 1.1) siano poste in essere "in funzione" della successiva combustione. Viene poi chiarito che, qualora gli

illeciti di cui agli artt. 255-*bis*, 255-*ter*, 256 e 259 siano commessi con finalità di combustione illecita dei rifiuti, la pena non potrà essere inferiore a quella del comma 1 (da tre a sei anni).

Ancora, l'**inserimento del comma 3-*bis*** introduce **una fattispecie aggravata per la “combustione di rifiuti non pericolosi”** punita con reclusione da **tre a sei anni** quando dalla condotta derivi pericolo concreto per la vita, l'incolumità delle persone o per porzioni estese di suolo, acqua, aria, ecosistemi, biodiversità, flora o fauna o se il reato sia consumato in siti già contaminati o nelle aree di accesso a tali siti. Se ricorrono analoghe condizioni e i **rifiuti sono pericolosi**, la pena è elevata a **tre anni e sei mesi a sette anni**.

Con il **nuovo comma 3-*ter*** viene prevista un'ulteriore aggravante: se alla combustione segue un incendio, le pene del comma 3-*bis* sono aumentate fino alla metà. Ciò si giustifica con l'aumento del danno ambientale e dei rischi per le persone connessi all'innescio di fiamme nelle aree interessate.

Il **comma 4** è modificato con l'estensione del rinvio testuale, che ora include anche “*i fatti di cui ai commi 1 e 3-*bis**”, estendendo così il campo di applicazione delle misure accessorie (confisca del mezzo, sospensione patente, ecc.) anche alle nuove ipotesi aggravate. Contestualmente, la soppressione dell'*incipit* del comma 6 elimina un riferimento normativo superato, mantenendo intatta la disciplina delle conseguenze accessorie (in particolare, la confisca del mezzo e gli obblighi di bonifica).

La **lett. f) interviene sull'articolo 258** (*Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari*) del TUA, apportando modifiche di carattere sia sanzionatorio sia procedurale in materia di violazioni connesse alla **tracciabilità dei rifiuti**.

In particolare, il punto 1 sostituisce il primo periodo del comma 2, **raddoppiando l'entità dell'ammenda prevista per la violazione degli obblighi di tenuta, compilazione e conservazione del formulario di identificazione dei rifiuti**. La sanzione pecuniaria amministrativa passa da un minimo di 2.000 euro e un massimo di 10.000 euro a un **minimo di 4.000 euro e un massimo di 20.000 euro**.

Il punto 2 introduce il **nuovo comma 2-*bis***, che prevede, in caso di accertamento della violazione di cui al comma 2, l'applicazione di sanzioni amministrative accessorie obbligatorie, così articolate:

1. **sospensione della patente di guida** del conducente del veicolo utilizzato per il trasporto, **da uno a quattro mesi** se i rifiuti sono **non pericolosi**, **da due a otto mesi** se i rifiuti sono **pericolosi**;
2. la **sospensione dall'Albo** nazionale dei gestori ambientali per un periodo **da due a sei mesi** se si tratta di rifiuti **non pericolosi** e **da quattro a dodici mesi** se si tratta di rifiuti **pericolosi**.

Si rileva, tuttavia, che la sospensione della patente di guida rischia di configurarsi come una sanzione amministrativa accessoria sproporzionata rispetto alla gravità effettiva della violazione, che può consistere anche in meri errori formali nella compilazione del registro di carico e scarico. Considerazioni analoghe valgono per l'ipotesi di formulario recante dati incompleti o inesatti, condotte che – secondo la nuova disciplina – comporterebbero addirittura la confisca del mezzo. In tali circostanze, appare più coerente mantenere l'applicazione della disciplina sanzionatoria prevista dall'art. 318-*bis*. Si evidenzia, inoltre, un disallineamento normativo: il comma 2 dell'art. 258 TUA ha portata generale, mentre il nuovo comma 2-*bis* si applica soltanto ai trasportatori. Sarebbe pertanto

utile chiarire che la sospensione della patente debba riguardare esclusivamente i soggetti che svolgono attività di trasporto.

Il punto 3 **modifica** il secondo periodo del **comma 4**, sostituendo il rinvio generico alla “*pena dell’articolo 483 del codice penale*” con l’indicazione espressa della pena detentiva prevista, pari alla reclusione da uno a tre anni.

Il punto 4 introduce il **nuovo comma 4-bis**, in base al quale, in caso di sentenza di condanna o sentenza pronunciata ai sensi dell’articolo 444 c.p.p. per i reati di cui al comma 4 (secondo e terzo periodo), è disposta la **confisca del veicolo utilizzato per la commissione del reato**, salvo che appartenga a persona estranea al reato.

La **lettera g)** del comma 1 **modifica l’articolo 259** (*Traffico illecito di rifiuti*) del d.lgs. 152/2006, intervenendo sia sulla formulazione della fattispecie penale (comma 1), sia sulla relativa rubrica. In particolare, viene previsto che la spedizione di rifiuti configurabile come “spedizione illegale” ai sensi dell’art. 2, punto 35, del Regolamento (CE) n. 1013/2006 e dell’art. 3, punto 26, del Regolamento (UE) n. 2024/1157 è punita con la **reclusione da uno a cinque anni**, pena che è aumentata nel caso di rifiuti pericolosi. La rubrica dell’articolo è contestualmente modificata in «*Spedizione illegale di rifiuti*», in coerenza con la terminologia adottata dalla normativa europea.

Infine, la **lett. h)** dell’articolo 1 introduce nel Titolo VI della Parte IV del d.lgs. 152/2006 due nuove disposizioni (**articoli 259-bis e 259-ter**), che prevedono, rispettivamente, un aggravamento di pena per i reati commessi nell’ambito di un’attività d’impresa (con responsabilità per omessa vigilanza e sanzioni interdittive ex Decreto 231) e la riduzione di pena in caso di condotta colposa. Con specifico riguardo all’aggravante di cui all’art. 259-bis, sollevano alcuni dubbi interpretativi le disposizioni che prevedono *i)* la responsabilità del titolare d’impresa o del responsabile dell’attività organizzata sotto il profilo dell’omessa vigilanza e *ii)* l’applicazione ai medesimi soggetti delle sanzioni interdittive di cui all’art. 9, comma 2 del Decreto 231.

Al riguardo, al di là della non corretta formulazione della norma che riconduce l’applicazione di sanzioni interdittive 231 alla persona fisica titolare dell’ente e non invece all’ente, entrambe le disposizioni richiamate risultano superflue, in quanto duplicano norme già esistenti, generando confusione e incertezza interpretativa.

Infatti, sia la responsabilità del titolare dell’impresa per omessa vigilanza che l’applicazione all’ente di sanzioni interdittive per gli illeciti ambientali di cui agli artt. 256, 256-bis e 259 del d.lgs. 152/2006 sono già puntualmente disciplinati dal Decreto 231.

In particolare, l’omessa vigilanza è uno degli elementi su cui si fonda la valutazione della c.d. “colpa in organizzazione” dell’ente, presupposto dell’attribuzione della responsabilità 231; inoltre, l’art. 25-undecies del Decreto 231 già contempla, per gli illeciti ambientali richiamati dal nuovo art. 259-bis, l’applicazione delle sanzioni interdittive di cui all’art. 9 del medesimo Decreto 231.

Pertanto, in applicazione dei principi di chiarezza e certezza del diritto, si auspica un ripensamento delle disposizioni sopra indicate, che appaiono ultronee e ridondanti, in quanto già integralmente assorbite da altre norme del Decreto 231.

Infine, con riguardo all'art. 259-ter, comma 1, che prevede la diminuzione della pena da un terzo a due terzi per i fatti colposi di cui agli artt. 255-bis, 255-ter, 256 e 259, si ritiene opportuno **precisare che la riduzione opera anche sulle sanzioni accessorie**, ove previste.

3. Articolo 2 - Modifiche al codice penale

L'**articolo 2** interviene in tre punti del codice penale (c.p.), con modifiche che incidono su alcuni aspetti della disciplina dei reati ambientali. In primo luogo, si **modifica l'art. 131-bis** c.p., che disciplina la **non punibilità per particolare tenuità del fatto**, escludendone l'applicabilità per una serie di delitti ambientali. Nel dettaglio, viene aggiunto un **nuovo numero (4-ter)** al terzo comma, con riferimento ai delitti consumati o tentati previsti dagli articoli 255-ter, 256 (commi 1-bis, 3 e 3-bis), 256-bis e 259 del D.lgs. 152/2006. L'effetto della norma è quello di inibire, per tali fattispecie, l'accesso all'istituto deflattivo della non punibilità per tenuità del fatto.

Il secondo intervento riguarda l'art. **452-sexies** c.p. (traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività), il cui secondo comma viene riscritto per precisare che la pena è **aumentata fino alla metà** nei casi in cui il fatto comporti un pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, ovvero il rischio di compromissione di matrici ambientali rilevanti (acqua, aria, suolo, sottosuolo) o di elementi ecosistemici (biodiversità, flora e fauna). Rilevano anche le circostanze in cui la condotta si verifichi in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'art. 240 del D.lgs. 152/2006, inclusi gli accessi a tali siti.

Infine, l'articolo interviene anche sull'art. **452-quaterdecies** c.p., relativo all'attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti. Viene inserito un **nuovo comma** che introduce l'aggravamento di pena fino alla metà qualora ricorrano le medesime circostanze di pericolo ambientale e sanitario già menzionate nell'articolo 452-sexies.

4. Articolo 3 - Modifiche all'articolo 382-bis del codice di procedura penale

L'**articolo 3** integra l'articolo **382-bis del codice di procedura penale**, che regola le condizioni per l'arresto in flagranza differita. Viene aggiunto un **nuovo comma (1.1)**, il quale estende l'ambito di applicazione delle disposizioni previste dal primo comma anche a una serie di delitti ambientali. I reati indicati sono: gli articoli 452-bis, 452-ter, 452-quater, 452-sexies e 452-quaterdecies del codice penale, oltre agli articoli 255-bis, 255-ter, 256 (commi 1, secondo periodo, 1-bis, 3 e 3-bis), 256-bis e 259 del D.lgs. 152/2006. In tal modo, la norma qualifica tali delitti come procedibili con arresto obbligatorio o facoltativo in flagranza, rendendoli assimilabili, sul piano procedurale, ad altre gravi fattispecie penali già previste nel sistema.

5. Articolo 4 - Modifiche all'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146

L'**articolo 4** modifica l'articolo 9, comma 1, lettera a), della legge 16 marzo 2006, n. 146, inserendo tra i delitti per i quali è riconosciuta la causa di non punibilità nelle **operazioni sotto copertura** anche gli articoli 452-bis, 452-ter, 452-quater e 452-sexies del codice penale, nonché gli articoli 255-bis, 255-ter, 256 (limitatamente ai commi 1, secondo periodo, 1-bis, 3 e 3-bis), 256-bis e 259 del d.lgs. 152/2006.

6. Articolo 5 - Modifiche all'articolo 34 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.59

L'**articolo 5** modifica l'articolo 34, comma 1, del codice antimafia, estendendo le ipotesi per cui può essere disposta l'**amministrazione giudiziaria delle imprese**. Alle fattispecie già previste (tra cui estorsione e usura), si **aggiungono i reati ambientali disciplinati dal codice penale** (artt. 452-*bis*, 452-*quater*, 452-*sexies*, 452-*quaterdecies*, 603-*bis*, 629, 644, 648-*bis* e 648-*ter*) e dal d.lgs.152/2006 (artt. 255-*ter*, 256, commi 1, secondo periodo, 1-*bis*, 3 e 3-*bis*, 256-*bis* e 259).

Come anticipato in premessa, si evidenzia che l'amministrazione giudiziaria è una misura di prevenzione eccezionale, introdotta per contrastare il crimine organizzato di stampo mafioso e, pertanto, la sua estensione a fattispecie di reato che, pur gravi, non presentano quel grado di contiguità con tale fenomeno economico patologico, appare impropria e sproporzionata, anche in considerazione della sua rilevante invasività nell'attività d'impresa.

In particolare, posto che l'istituto in esame si applica quando ci sono sufficienti indizi che l'impresa sia compromessa o possa agevolare attività criminali di stampo mafioso, la sua applicabilità agli illeciti ambientali rischia di veicolare una sorta di presunzione di permeabilità dell'impresa all'illegalità e, quindi, una presunzione di colpevolezza, che appare irragionevole.

Inoltre, tale intervento solleva rilevanti criticità anche sotto il profilo della coerenza sistematica e della sovrapposizione normativa, con particolare riferimento alla disciplina della responsabilità amministrativa degli enti, di cui al Decreto 231, su cui pure il DL in commento interviene.

Come noto, infatti, il Decreto 231 reca già una compiuta disciplina sanzionatoria per le imprese responsabili di illeciti - ivi compresi quelli ambientali interessati dalla norma che si propone di abrogare - cui si sovrapporrebbe, immotivatamente e senza alcuna forma di coordinamento, l'applicazione dell'art. 34 del Codice Antimafia, con evidenti ripercussioni in termini di lesione dei principi di certezza normativa, determinatezza della fattispecie penale e proporzionalità del trattamento sanzionatorio. Infatti, l'art. 34 si fonda su un mero regime di presunzione e repressione che non prevede alcuna valutazione delle strategie di *compliance* eventualmente adottate dall'impresa e che invece rappresentano il pilastro della disciplina 231, la cui logica preventiva e premiale risulterebbe, quindi, del tutto vanificata dalla sovrapposizione con la misura antimafia.

Alla luce di tali considerazioni, sarebbe opportuno si proponesse l'abrogazione dell'art. 5 del DL, così da ripristinare un assetto normativo proporzionato e coerente con le scelte che il legislatore ha già da tempo compiuto rispetto alla disciplina della responsabilità degli enti per illeciti, anche ambientali, commessi al loro interno.

7. Articolo 6 - Modifiche all'articolo 25-undecies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231

L'articolo 6 interviene in maniera ampia sull'art. **25-undecies del D.lgs. 231/2001**, che disciplina la **responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni per reati ambientali**. Le modifiche riguardano diversi profili:

- vengono innalzati gli importi delle sanzioni pecuniarie minime e massime previste per alcune fattispecie già esistenti, con riferimento sia a reati ambientali previsti dal codice penale sia a

quelli previsti dal D.lgs. 152/2006, in linea con l'inasprimento del regime sanzionatorio previsto dal DL per la corrispondente disciplina penale sostanziale di tali illeciti. Al riguardo, si segnala che l'intervento sui reati di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività e di attività di gestione di rifiuti non autorizzata, non appare in linea con i limiti edittali previsti dalla disciplina generale di cui al Decreto 231. In particolare, il DL prevede che tali fattispecie possano essere punite con una sanzione pecuniaria fino a 1200 quote, quando invece l'art. 10 del Decreto 231, recante la disciplina generale delle sanzioni pecuniarie, ne fissa a 1000 quote il tetto massimo. Pertanto, anche alla luce del fatto che si tratta di una previsione che, a oggi e nonostante l'ampia estensione del catalogo dei reati presupposto, non ha trovato alcuna deroga, si auspica una riduzione del massimo edittale almeno entro i limiti di legge.

- si integra il catalogo dei reati presupposto della disciplina 231 includendovi gli illeciti di cui agli articoli 452-septies (Impedimento del controllo), 452-terdecies (Omessa bonifica) e 452-quaterdecies c.p. (Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti), con relativi parametri sanzionatori nonché le nuove fattispecie ambientali introdotte o modificate dal decreto in tema di abbandono e gestione non autorizzata dei rifiuti, di cui agli articoli 255-bis (Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari), 255-ter (Abbandono di rifiuti pericolosi), 256 (Attività di gestione non autorizzata dei rifiuti) in relazione alle fattispecie aggravate e 256-bis (Combustione illecita di rifiuti) del D.lgs. 152/2006. Per ciascuno di essi, il trattamento sanzionatorio è differenziato in funzione della condotta accertata e delle circostanze previste nei singoli commi;
- si introduce un nuovo comma 2-bis, che dispone la riduzione da un terzo a due terzi delle sanzioni pecuniarie previste per gli enti nei casi in cui il reato presupposto, tra quelli indicati alle lettere a-bis), a-ter), b) ed e) del comma 2, sia stato commesso per colpa, secondo quanto previsto dal (nuovo) articolo 259-ter del D.lgs. 152/2006;
- infine, il nuovo comma 7 disciplina l'applicazione delle sanzioni interdittive, con riferimento ai reati ambientali introdotti o modificati, fino all'eventuale interdizione definitiva in caso di uso sistemico dell'ente per la commissione dei reati.

8. Articolo 7 - Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285

L'**articolo 7** modifica il **codice della strada**. Al comma 1 dell'articolo 15 (*Atti vietati*), le lettere f) e f-bis) vengono riformulate. In particolare, la nuova lettera f) vieta di insudiciare o imbrattare la strada o le sue pertinenze con oggetti o materiali diversi dai rifiuti. La nuova lettera f-bis) sanziona il deposito o il getto, da veicoli in sosta o in movimento, di rifiuti non pericolosi di cui agli articoli 232-bis e 232-ter del D.lgs. 152/2006 nei casi in cui la condotta non sia già punita ai sensi degli articoli 255, 255-bis o 256 del medesimo decreto. Al contempo, viene aggiunto all'art. 201 un nuovo comma (5-quater) che consente l'accertamento delle violazioni di cui sopra anche tramite immagini riprese da impianti di videosorveglianza, installati all'interno o all'esterno dei centri abitati.

9. Articolo 8 - Utilizzo della Carta nazionale dell'uso del suolo e dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura

L'articolo 8 prevede che, nelle attività di prevenzione e repressione delle violazioni ambientali, possano essere utilizzati i dati e le rilevazioni contenuti nella **Carta nazionale dell'uso del suolo dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA)**, inclusi rilievi ortofotografici e informazioni

sulle caratteristiche morfologiche e chimico-fisiche dei suoli. L'utilizzo è riferito ai procedimenti relativi a violazioni previste da specifici articoli del D.lgs. 152/2006 e del codice penale.

10. Articolo 9 - Misure urgenti per il finanziamento delle attività relative alla situazione emergenziale nella Terra dei fuochi

L'**articolo 9** reca misure urgenti di carattere finanziario per fronteggiare l'emergenza ambientale nella cosiddetta "**Terra dei fuochi**", stanziando **15 milioni di euro per l'anno 2025** in favore del Commissario di **rimuovere i rifiuti e avviare le bonifiche nella Terra dei Fuochi**. Al Commissario sono attribuiti i poteri sostitutivi di cui agli articoli 192 e 244 del TUA, con la facoltà di esercitare azioni di rivalsa nei confronti dei soggetti responsabili delle contaminazioni.

11. Articolo 10 - Misure urgenti per l'erogazione del contributo di autonoma sistemazione nelle zone colpite da eventi calamitosi

L'articolo 10 interviene sulla **disciplina relativa al contributo di autonoma sistemazione**, modificando l'articolo 22-*ter*, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4. La norma precisa che, nei casi in cui sia già scaduto il termine per la presentazione della domanda di contributo per la ricostruzione, l'erogazione del contributo di autonoma sistemazione è subordinata all'avvenuta presentazione della domanda per la concessione del medesimo contributo per la ricostruzione.

12. Articolo 11 - Proroga dello stato di emergenza per eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022 nella regione Marche

L'articolo dispone la **proroga dello stato di emergenza già dichiarato a seguito degli eventi meteorologici che hanno interessato la regione Marche a partire dal 15 settembre 2022**. Il termine dello stato di emergenza, originariamente fissato al 17 settembre 2025, è esteso al 31 dicembre 2025.

13. Articolo 12 - Entrata in vigore

Infine, l'articolo 12 stabilisce che il decreto-legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.